LEGGE DI BILANCIO 2023
LE SANATORIE TRIBUTARIE

La Legge 29/12/2022 n. 197, c.d. "legge di bilancio 2023", è entrata in vigore l'1/1/2023 e prevede, come di consueto, numerose novità di carattere fiscale.
Di seguito si riepilogano le sanatorie tributarie previste, le cui modalità di attuazione saranno dettate da successivi provvedimenti dell'agenzia delle Entrate. Al proposito si può fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate (cliccare qui).
Si segnalano i provvedimenti che saranno presi in considerazione dalla generalità dei contribuenti:
1) la sanatoria delle irregolarità formali, già proposta nel 2018, che a fronte di un pagamento modesto da effettuare entro il 31/3/2023 ed il 31/3/2024 impedisce la proroga di due anni dei termini per la loro constatazione;
2) lo stralcio dei ruoli emessi nel periodo compreso tra l'1/1/2000 e il 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro, che avviene automaticamente entro il 31/3/2023;
3) la rottamazione dei ruoli emessi dall'1/1/2000 al 30/6/2022, con una istanza da presentare entro il 30/4/2023 e conseguente sgravio delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione.

SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI

Le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul loro pagamento (c.d. "errori formali"), commesse fino al 31/10/2022, possono essere regolarizzate con **il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta e con la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione**.
L'importo dovuto deve essere versato in due rate, di pari importo, **entro il 31/3/2023 e il 31/3/2024**.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi e quelle concernenti il quadro RW.
Dovrebbero essere sanabili le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi previsti dalle leggi tributarie (comunicazioni delle liquidazioni Iva, comunicazioni dei rapporti finanziari, dichiarazioni di variazione attività ai fini Iva, ecc.).
Sono stati **prorogati di due anni i termini per la constatazione di violazioni formali** commesse prima del 31/10/2022.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

È possibile rimuovere le violazioni "*riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti*" con **le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** ed il pagamento in **8 rate,** aumentate degli interessi del 2%.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (con dichiarazione integrativa) devono avvenire **entro il termine del 31/3/2023**.

Cause ostative
Il ravvedimento speciale è precluso:
- se è stato notificato un atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale,
- per le violazioni concernenti il quadro RW,
- per gli omessi versamenti di imposte dichiarate,
- per le dichiarazioni omesse.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

È possibile definire gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1/1/2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1/1/2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, **pagando entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso** la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle **sanzioni in misura ridotta al 3%**. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.
La definizione può riguardare anche avvisi bonari già oggetto di dilazione all'1/1/2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

È possibile definire gli atti di accertamento con adesione, gli accertamenti e gli avvisi di recupero dei crediti di imposta **con le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo o della misura irrogata**, invece dell'ordinaria riduzione al terzo.
Possono beneficiare dell'adesione agevolata:
- gli avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/3/2023;
- gli avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti *ex* art. 5-*ter* del D.Lgs. 218/1997 notificati entro il 31/3/2023;
- gli avvisi di accertamento notificati entro il 31/3/2023;
- gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1/1/2023.

Per la definizione degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di atti non impugnati e ancora impugnabili all'1/1/2023 o di atti notificati fino al 31/3/2023.
Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell'agevolazione prima casa.

Versamenti
Il pagamento deve avvenire **entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo** (in caso di adesione) o **entro il termine per la presentazione del ricorso** (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).
È possibile effettuare il pagamento ratealmente, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELLE RATE DI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere sempre dilazionate. È possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima.
All'1/1/2023 deve essere decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.
La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento **entro il 31/3/2023** delle somme dovute

a titolo di imposta, **senza sanzioni e interessi**.
L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

È possibile definire le liti fiscali pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise. Sono quindi escluse quelle in cui è parte solo l'Agente della riscossione, i processi su atti di recupero degli aiuti di stato e l'Iva all'importazione.
Il contribuente deve **presentare istanza ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il 30/6/2023**. È necessario che entro l'1/1/2023 sia stato notificato il ricorso e che al momento della presentazione dell'istanza non si sia formato il giudicato.
Se l'Agenzia fiscale non oppone alcun diniego entro il 31/7/2024, il processo si estingue a spese compensate.
Le **somme da pagare** sono così determinate:

1) con riferimento alle sentenze depositate all'1/1/2023,
   - se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
   - se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
   - se il processo pende in Cassazione all'1/1/2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte;
   - se il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.
2) se all'1/1/1/2023 il ricorso è iscritto nel primo grado, spetta lo sconto del 10% dell'imposta e lo stralcio di sanzioni e interessi.

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.
Se **la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo** (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale *ex* art. 5 del DL 167/1990, o agli intermediari abilitati *ex* art. 7-*bis* del D.Lgs. 241/1997), si paga:
- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Se **la lite riguarda sanzioni collegate al tributo**, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.
Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.

Versamenti
È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.
Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.
Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Sospensione dei termini
Il processo si sospende, se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione, fino al 10/7/2023.
I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni, sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l'1/1/2023 e il 31/7/2023.
Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31/3/2023.

DEFINIZIONE DELLE LITI IN CASSAZIONE

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16/9/2022 *ex* art. 5 della L. 130/2022.
Quest'ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell'80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro.
Onde fruire dell'art. 5 della L. 130/2022 l'Agenzia fiscale deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

È stata introdotta una conciliazione rafforzata per i processi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado all'1/1/2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".
Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.
I versamenti devono avvenire entro i **20 giorni dalla stipula dell'accordo**, che va **sottoscritto entro il 30/6/2023**.
La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.
È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

RINUNCIA AGEVOLATA IN CASSAZIONE

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1/1/2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".
Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30/6/2023.
Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.
Il pagamento rateale non è previsto ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito **consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1/1/2000 al 30/6/2022**.
Il contribuente, presentando **domanda entro il 30/4/2023**, beneficia dello **sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora *ex* art. 30 del DPR 602/1973 e dei compensi di riscossione.**
Entro il 30/6/2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.
È possibile **pagare in unica soluzione entro il 31/7/2023**. In alternativa, si può chiedere la rateazione in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31/7/2023 e il 30/11/2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1/8/2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
La rottamazione è fruibile:
- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Contenziosi in corso
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Rottamazione parziale
Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Esclusioni
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi; quindi, le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/1981).

Effetti della domanda
Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

Perfezionamento
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000,00 EURO

È previsto **l'annullamento automatico dei ruoli** affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali **nel periodo compreso tra l'1/1/2000 e il 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro**.
Per l'annullamento:
- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31/3/2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1/1/2023.

Esclusioni
Sono esclusi dall'annullamento automatico:
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di stato;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

Enti territoriali
Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/1981 e gli interessi di mora.
Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31/1/2023.

Aggiornato al 4 gennaio 2023